



# TRIBUNALE DI LAGONEGRO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Nella causa iscritta al n. 59/2007 R.G.E.

Il Giudice Dott.ssa Giuliana Santa Trotta,  
a scioglimento della riserva che precede;  
ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

visto l'art. 16, co.1-2 del d.l. n. 228/2021;

visto il D.lgs 149/22;

letto l'art 127 bis c.p.c.;

letti gli atti e le note;

esaminati gli atti della procedura esecutiva indicata in epigrafe;

rilevato che sono stati espletati alcuni tentativi di vendita del bene pignorato;

preso atto che tutti i tentativi hanno avuto esito negativo;

considerato che il creditore insiste per la prosecuzione delle attività di vendita chiedendo ulteriori tentativi;

rilevato che le note del debitore ripetono, ancora, motivi di opposizione (peraltro irrualmente introdotti con note di udienza), già esaminati e rigettati dal GE in più occasioni;

## PQM

dispone che il delegato proceda ad **ulteriori tre tentativi di vendita**, applicando per i primi due tentativi una riduzione pari al 25% del prezzo base del precedente avviso di vendita, e per il terzo tentativo una riduzione pari al 20% del prezzo base del precedente avviso di vendita, in virtù della delega precedentemente conferita, che si intende rinnovata, e secondo le condizioni e le modalità di cui all'ordinanza di delega in atti nonché ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento alla pubblicità sul Portale delle vendite telematiche;

dispone, inoltre, il versamento di un ulteriore acconto di euro 1.000,00 a titolo di fondo spese per la procedura, con onere a carico del creditore procedente e da versarsi entro 30 giorni dalla richiesta del professionista delegato a pena di dichiarazione di improseguibilità del procedimento, qualora le somme presenti non risultino sufficienti.

**Fissa nuova udienza per la data del 15/04/2025.**

**DISPONE**

che la trattazione del procedimento all'udienza già fissata **avvenga per iscritto**, secondo le modalità fissate dall'art. art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022) e pertanto

#### **ASSEGNA**

alle parti **termine perentorio fino al giorno stabilito per l'udienza** il deposito telematico di sintetiche note contenenti le sole istanze e conclusioni, in relazione agli adempimenti processuali previsti.;

#### **INVITA**

le parti a depositare telematicamente le proprie note scritte preferibilmente entro il termine di due giorni prima della scadenza fissata **nominando l'atto depositato "NOTE A TRATTAZIONE SCRITTA PER L'UDIENZA DEL [data udienza]"**;

#### **AVVISA**

che, entro 5 gg dalla comunicazione del presente provvedimento:

- ciascuna delle parti può opporsi alla decisione di sostituzione della udienza;
- tutte le parti congiuntamente possono presentare istanza di trattazione orale;

#### **AVVISA**

- Che eventuali richieste di rinvio per tentativo di bonario componimento saranno accolte solo se presentata congiuntamente da tutte le parti;

#### **AVVISA**

- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine perentorio assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte;
- che se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

#### **MANDA**

alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "TRATTAZIONE SCRITTA".

Lagonegro,

#### **IL GIUDICE**

***DOTT.SSA GIULIANA SANTA TROTTA***

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.